



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 173 del 06/12/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2007, n. 1922

Accordo di Programma Quadro in materia di Ricerca Scientifica – Progetti strategici. Deliberazione di Giunta regionale n. 1171 del 06/08/05. Modifiche al Bando.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, dott. Sandro Frisullo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di Misura e confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- nell'ambito degli interventi in materia di Ricerca Scientifica è stato stipulato, in data 28/4/2005, l'Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di Ricerca Scientifica fra il Ministero dell'Economia e Finanze, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e la Regione Puglia;
- con Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di Ricerca Scientifica, stipulato in data 30/11/2006, sono stati individuati ulteriori 21 interventi capaci di incidere positivamente sulla Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico nella Regione Puglia;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1171 del 06/08/05 è stato approvato il Bando Progetti Strategici;
- con Determinazione n. 136 del 02/12/05, del Settore Programmazione è stato adottato l'impegno di spesa dell'importo di euro 30.000.000,00 per l'intervento di cui alla DGR n. 1171 del 06/08/05;
- con determina dirigenziale n. 55 del 22/03/2006, il Dirigente del Settore Programmazione e Politiche Comunitarie ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento per il Bando Progetti Strategici;
- con delibera di Giunta Regionale n. 1434 del 03/10/06 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e soggetti beneficiari del bando Progetti Strategici e i criteri per la determinazione dei costi ammissibili;
- alla luce della rilevanza e della complessità dell'articolazione dei progetti di ricerca sono state inoltrate agli uffici dell'Assessorato da parte dei soggetti beneficiari, numerose richieste finalizzate ad apportare alcune modifiche ai termini previsti dal Bando, al fine di garantire una migliore e più efficace gestione dei progetti di ricerca, riconducibili ai seguenti punti:

1. Rimodulazione dei costi. In considerazione dei tempi e della complessità stessa dei progetti di ricerca

finanziati, è stata richiesta la possibilità di rimodulare i costi entro il 10% delle singole voci di spesa. Entro tale soglia il soggetto beneficiario può procedere autonomamente alla rimodulazione del budget di spesa, senza richiedere ulteriori autorizzazioni agli uffici regionali competenti, ma dandone agli stessi tempestiva comunicazione.

2. Durata delle Borse post-doc. È stata segnalata l'opportunità di conciliare quanto disposto all'Art. 4 del Bando, che fissa a massimo 18 mesi il periodo finanziabile delle borse post-doc, con quanto disposto dalla L. 30.11.1989 n. 398 che prevede borse post-doc di durata biennale.

Tutto ciò premesso si propone di introdurre le seguenti modifiche:

- Rimodulazione dei costi. In considerazione dei tempi e della complessità dei progetti di ricerca finanziati, è possibile procedere alla rimodulazione dei costi presentati nei progetti ammessi a contribuzione, purché ogni voce di spesa variata non risulti ridotta in misura superiore al 10% di quanto ammesso a finanziamento, fermo restando il rispetto dei parametri previsti agli artt. 1, 2 e 3 del Bando per alcune voci di spesa e il rispetto del costo complessivo del progetto ammesso al finanziamento e del contributo concesso. Nel rispetto di tali limitazioni, il soggetto beneficiario potrà procedere autonomamente alla rimodulazione del budget di spesa, senza richiedere specifica autorizzazione agli uffici regionali competenti, ma dandone agli stessi tempestiva comunicazione; in caso contrario, la richiesta di variazione di spesa va sottoposta alla valutazione degli uffici regionali di competenza, a cui si dovrà produrre istanza formale di autorizzazione.

- Durata delle Borse post-doc. A modifica di quanto disposto dall'Art. 4 del Bando, secondo capoverso, si dispone che "Le borse post-doc possono finanziare, per un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi" in coerenza con quanto disposto dalla L. 30.11.1989 n. 398

Copertura Finanziaria di cui alla L. R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni:

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella categoria d'atti di competenza della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 7/97 art. 4 comma 4 lett. K.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la seguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Responsabile e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Innovazione Tecnologica per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono richiamate;

- di apportare le seguenti modifiche al Bando "Accordo di programma quadro in materia di ricerca scientifica"
- Rimodulazione dei costi. In considerazione dei tempi e della complessità dei progetti di ricerca finanziati, è possibile procedere alla rimodulazione dei costi presentati nei progetti ammessi a contribuzione, purché ogni voce di spesa variata non risulti ridotta in misura superiore al 10% di quanto ammesso a finanziamento, fermo restando il rispetto dei parametri previsti agli artt. 1, 2 e 3 del Bando per alcune voci di spesa e il rispetto del costo complessivo del progetto ammesso al finanziamento e del contributo concesso. Nel rispetto di tale limitazione, il soggetto beneficiario potrà procedere autonomamente alla rimodulazione del budget di spesa, senza richiedere specifica autorizzazione agli uffici regionali competenti, ma dandone agli stessi tempestiva comunicazione; in caso contrario, la richiesta di variazione di spesa va sottoposta alla valutazione degli uffici regionali di competenza, a cui si dovrà produrre istanza formale di autorizzazione.
- Durata delle Borse post-doc. A modifica di quanto disposto dall'Art. 4 del Bando, secondo capoverso, si dispone che "Le borse post-doc possono essere finanziate, per un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi " in coerenza con quanto disposto dalla L. 30.11.1989 n. 398.
- di confermare in ogni altra restante parte il Bando "Progetti Strategici" di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1171 del 06/08/05
- di delegare il Settore Industria ed Industria Energetica ad espletare tutti gli adempimenti consequenziali;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP e nel sito internet www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola